

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 13-4866

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile di Chiusa Pesio", con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica di statuto e di denominazione.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile di Chiusa Pesio" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 15/12/2016, successivamente sostituita con la deliberazione n. 4 del 31/01/2017, richiedeva l'approvazione di un nuovo testo statutario.

Preso atto e precisato che:

- l'I.P.A.B., con nota pervenuta in data 19/01/2017, presentava l'istanza ufficiale di modifica statutaria e con successiva nota, pervenuta in data 30/01/2017, provvedeva a completare la suddetta istanza mediante la trasmissione delle due copie del nuovo statuto firmate, in originale ed in ogni foglio, dal Presidente e dal Segretario dell'I.P.A.B. medesima;
- il suddetto nuovo statuto veniva approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 15/12/2016;
- successivamente l'I.P.A.B., con nota pervenuta in data 22/02/2017, comunicava di aver adottato la deliberazione n. 4 del 31/01/2017 con la quale sostituiva la precedente deliberazione n. 84 del 15/12/2016, già sopra citata, e riapprovava il nuovo statuto avendo ritenuto necessario rettificare parzialmente la formulazione dell'art. 6 dello stesso, in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. L' I.P.A.B., dunque, con medesima nota trasmetteva sia la deliberazione n. 4 del 31/01/2017 sia due copie del nuovo statuto firmate, in originale ed in ogni foglio, dal Presidente e dal Segretario dell'organo di amministrazione.

Preso atto che la modifica statutaria è stata determinata dalla volontà dell'I.P.A.B. di procedere ad una generale revisione del proprio statuto, trattandosi di testo approvato nel 1939, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia e che tale revisione ha interessato, principalmente:

- la denominazione dell'I.P.A.B. che è stata modificata, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalle locali scuole dell'obbligo coinvolte nella ricerca per individuarne una più consona ai tempi attuali, da "Ospedale Civile Chiusa di Pesio" a "Residenza La Meridiana";
- l'introduzione dell'art. 3 "Patrimonio";
- l'introduzione dell'art. 5 "Organi dell'Istituzione";
- la modifica dell'art. 10, divenuto art. 6 "Composizione del Consiglio di Amministrazione", con riferimento sia alla modalità di nomina dei 5 membri componenti lo stesso sia alla durata del mandato innalzata da 4 a 5 anni;
- la modifica dell'art. 18, divenuto art. 8 "Competenze del Consiglio di Amministrazione", con il quale viene fornita una declinazione più esaustiva delle competenze dell'organo di amministrazione dell'I.P.A.B.;
- l'introduzione dell'art. 11 "Direttore di Comunità Socio-sanitaria – Segretario", con il quale, in attuazione della D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i., è stato introdotto tale centro di responsabilità.

Preso atto che il Comune di Chiusa di Pesio, invitato, con nota regionale n. 10983 del 01/03/2017, ad esprimere un parere in ordine a tale istanza, non ha trasmesso, entro i termini prescritti, alcuna comunicazione in merito, né ha manifestato esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dal parere stesso.

Considerato che lo statuto proposto dall'I.P.A.B., approvato con suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31/01/2017, è conforme alle vigenti norme legislative e che l'attività dell'I.P.A.B. è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'I.P.A.B.;

vista la L. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. 23/2015;

attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Residenza La Meridiana", avente sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), composto di 16 articoli, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il quale ha determinato, tra l'altro, il cambio di denominazione dell'Istituzione medesima.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Residenza la Meridiana"

Via Paschero Sottano , n. 45
12013 CHIUSA DI PESIO

Tel. 0171 734116
Fax 0171 735921

STATUTO ORGANICO

CAPO I ORIGINE, SCOPO E MEZZI

ART. 1 (Origine)

L'esistenza dell'Ospedale Civile, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, avente sede nel Comune di Chiusa Pesio (Cuneo), è attestata dal testamento 17.08.1605 del nobile Pietro Guglielmetti e dal testamento di Sebastiano Arimondo del 1.10.1616.

Dagli archivi della cessata Congregazione di Carità e da quelli dell'Ospedale stesso non risultano documenti certi da cui si possa trarre con certezza quando sia stato istituito l'Ospedale Civile.

La Congregazione di Carità chiese nel 1832 di fondare ed erigere l'Ospedale ed, in data 15 settembre dello stesso anno, ottenne, con lettere patenti emesse da S.M. il Re Carlo Alberto, la erezione di un nuovo Ospedale dei poveri infermi nel Comune di Chiusa Pesio.

Da tale epoca si ritiene certo l'inizio del funzionamento dell'Ospedale Civile.

Con le mutazioni sociali, l'Ospedale Civile si è negli anni trasformato in struttura di accoglienza per persone anziani modificando la denominazione in "Ospedale Ricovero".

Con il presente statuto assume la nuova denominazione "Residenza La Meridiana".

ART. 2 (Scopo)

L'Istituzione ha lo scopo di ospitare ed assistere persone anziani e/o disabili sia in condizioni di autosufficienza che non autosufficienza.

Per il raggiungimento degli scopi statutari può convenzionarsi con organismi pubblici.

Nel caso di domande contemporanee eccedenti il numero di posti letto, verrà data priorità ai residenti nel Comune di Chiusa di Pesio.

ART. 3 (Patrimonio)

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l'Istituzione dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobiliari:

- a) Patrimonio costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Istituzione, in Chiusa di Pesio, via Paschero Sottano 45, identificato a catasto



al Foglio 10 particella 173 sub. 3, cat. B/2, classe 2, consistenza 10322 mc, rendita euro 1.865,80 e n. 3 pertinenze allo stesso di seguito descritte:

- fabbricato in Chiusa di Pesio, via circonvallazione Mombrisone, foglio 10, p. terra particella 456, sub. 3, cat. C/7, classe 1, consistenza 28 mq, rendita euro 8,24,
- fabbricato in Chiusa di Pesio, via circonvallazione Mombrisone, foglio 10 particella 456 sub.4 cat. C/7, classe 1, consistenza 28 mq rendita euro 8,24,
- fabbricato in Chiusa di Pesio, via circonvallazione Mombrisone, foglio 10 particella 456 sub.6, cat. C/7, classe 1, consistenza 11 mq, rendita euro 3,24;

b) Beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, di seguito descritti:

- alloggio in Cuneo, via S. Grandis n. 32A identificato a catasto al foglio 90 particella 616, sub. 5, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 3, vani 5,5, rendita euro 568,10,
- alloggio in Cuneo via Schiapparelli , piano 4, foglio 90, part. 1257, sub. 14, zona censuaria 1, cat. A/3, classe 3, vani 5, rendita euro 296,96,
- autorimessa in Cuneo via Schiapparelli n. 9, p. terra, foglio 90, part. 2039, sub. 7, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 5, 14 mq, rendita euro 58,57,
- area urbana in Cuneo via Schiapparelli n. 9, p. terra, foglio 90, part. 2039, sub. 15,
- fabbricato in Chiusa Pesio, via F.lli Carle n.ro 18, p. terra, identificato a catasto al foglio 14 particella 340 sub. 5 cat. C/1 classe 5, cons. 28, mq euro 342,72,
- fabbricato in Chiusa Pesio, via F.lli Carle n.28, p. terra, foglio 14 particella 1178 sub. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 103 mq, rendita euro 85,11,
- fabbricato in Chiusa Pesio, via F.lli Carle n.ri 20, identificato a catasto al foglio 14 particella 340, sub. 8, cat. A/4, classe 4, vani 9, rendita euro 204,52;
- terreno in Chiusa di Pesio foglio 16 particella 113, classe cast. frutto 5, superficie mq 2ha, 47 are, ca 88, reddito dominicale 2,56 € , 4.958 L, reddito agrario 10,24 €, 19,83 L.
- terreno in Chiusa di Pesio foglio 16 particella 114, classe cast. frutto 5, superficie 00 are, ca 52, reddito dominicale 0,01 € , reddito agrario 0,02 €.

c) Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da parte di persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

ART. 4 (Mezzi)

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Istituzione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- le rette di degenza corrisposte dagli ospiti ed i proventi derivanti dai servizi forniti dall' Istituzione;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;



- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

L'intervento dei Comuni, in forma singola o associata, o di altri Enti per le spese di soccorso ed assistenza a favore degli Ospiti che ne hanno diritto è regolato dalle norme vigenti in materia.

Capo II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 5 (Organi dell'Istituzione)

Sono organi dell' Istituzione:

1. il Consiglio di Amministrazione,
2. il Presidente,
3. il Vice Presidente.

ART. 6 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- n. 1 membro del Consiglio di Amministrazione uscente, al proprio interno
- n. 2 membri nominati dal Comune di Chiusa di Pesio,
- n. 1 membro nominato dall'Avis Sezione di Chiusa di Pesio,
- n. 1 membro nominato dalla Provincia di Cuneo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente
Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

ART. 7 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e le eventuali variazioni di bilancio, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Alle adunanze del Consiglio può essere chiamato ad intervenire con voto consultivo il Direttore sanitario della Casa di Riposo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5.2.1891 n. 99.



CAPO III
ADUNANZE ED ATTIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera i regolamenti, tra i quali il Regolamento Interno di gestione contenente le norme relative all'ammissione, alla permanenza e alle dimissioni degli ospiti, nonché quelle attinenti alla vita comunitaria;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- approva i regolamenti e la pianta organica e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del Segretario- Direttore di Comunità Socio-sanitaria
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Istituzione;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

ART. 9 (Atti deliberativi)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti, la metà più uno, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 10 (Verbali)

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore di Comunità Socio-sanitaria dell' Istituzione e devono essere firmati dallo stesso, oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne sarà fatto menzione.



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 11 (Attribuzioni del Presidente)

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell' Istituzione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine,
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente

ART. 12 (Segretario-Direttore di Comunità Socio-sanitaria)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell' Istituzione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, finalizzati agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri e esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Le attribuzione e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

CAPO V

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o, in difetto, del Vice Presidente e del Segretario Direttore e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato.

ART. 14



La pianta organica, i modi di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nell'apposito regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

ART. 15

Il servizio di Tesoreria viene affidato ad un Istituto di credito e regolato da apposita convenzione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative regolamentari vigenti, e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedale Ricovero di Chiusa Pesio nella seduta del 15 dicembre 2016 .

All'originale firmati:

il Presidente :

Tosello Giacomo

i membri del Consiglio

Azara Pasqualino

Audisio Francesco

Garelli Caterina

Baruffolo Francesco

il segretario

Vigna Francesca

Firmato:

Il Segretario

Vigna Francesca

il Presidente

Tosello Giacomo

Chiusa di Pesio, li

31.1.2017

